

BGer 5A_732/2023 vom 3. Oktober 2023

Bundesgericht, 2023-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_732_2023

FR: TF 5A_732/2023 du 3 octobre 2023

IT: TF 5A_732/2023 del 3 ottobre 2023

Erwägungen

E. 1

Nelle esecuzioni promosse dalla B. _____ AG, dalla Confederazione svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A. _____, il 6 aprile 2023 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato il minimo vitale comune dell'escusso e della moglie a fr. 2'253.30 mensili e ha pignorato presso la datrice di lavoro dell'escusso l'importo eccedente fr. 1'272.15 mensili (corrispondente alla differenza tra il suo salario di fr. 3'093.65 mensile e la sua quota di 56.46 % del minimo vitale comune).

Con sentenza 18 settembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha, in parziale accoglimento di un ricorso dell'escusso, aumentato il minimo esistenziale mensile comune di A. _____ e della moglie a fr. 3'151.05 e limitato il pignoramento del reddito alla quota eccedente fr. 1'779.10. La Corte cantonale ha in particolare ricordato che, ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile ai sensi dell' art. 93 LEF si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo d'esistenza comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell'escusso per la somma dei redditi.

E. 2

Con ricorso 25 settembre 2023 A. _____ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

Nel rimedio all'esame il ricorrente riconosce di dover rimborsare i suoi debiti, ma ritiene ingiusto che anche sua moglie "sia costretta a partecipare a tale rimborso ", dato che i debiti sarebbero stati accumulati prima del matrimonio. Egli contesta l'importo pignorabile e chiede di continuare a pagare fr. 300.-- mensili.

Attraverso tali generiche affermazioni, il ricorrente non si confronta tuttavia minimamente con l'impugnato giudizio e non spiega in che modo esso sarebbe contrario al diritto. Il rimedio non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2

LTF.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.